



**31 marzo 2022, fine dell'emergenza  
sanitaria Covid-19 ... e ora che si fa ?**

**Il nuovo decreto e  
le misure  
«post-emergenza»**




Ernesto M. Ramistella – Medico del Lavoro Competente  
*Segretario Nazionale Area MC – Co.Si.P.S.*

**31 marzo 2022**

**Cessazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19**



# Road-map del Governo



## Decreto legge n. 24 del 24/03/2022

24-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 70

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**

## L'articolato del DL 24 del 24/03/2022

1. Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
2. Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
3. Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
4. Isolamento e autosorveglianza
5. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
6. Graduale eliminazione del green pass base
7. Graduale eliminazione del green pass rafforzato
8. Obblighi vaccinali
9. Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
10. Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
11. Sanzioni e controlli
12. Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi
13. Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
14. Abrogazioni
15. Entrata in vigore\*

*\*Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge*



In ogni caso il Governo si riserva l'opportunità di intervenire in modo straordinario con lo strumento delle **Ordinanze** che fino al 31 dicembre 2022 potranno introdurre deroghe per rinnovare l'attenzione nei confronti di nuovi allarmi epidemiologici.

Si conclude l'esperienza del Commissario straordinario al quale è affidata in primo luogo la campagna vaccinale; al suo posto prevista una "unità" per il completamento della campagna e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31/12/2022, a capo della quale un Direttore di governativa con gli stessi poteri dell'ex commissario straordinario e un Direttore vicario di nomina del Ministero della Salute (potrà contare su parte del personale dell'ex commissario e altre risorse umane del Ministero della Salute che dal 1° gennaio 2023 assorbirà le funzioni della nuova Unità).

Il Ministero avvierà un concorso speciale per l'assunzione di nuovo personale (3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale) e vedrà ampliate le sue attribuzioni con l'aggiunta ai suoi compiti istituzionali anche le funzioni "di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti".

## Graduale ritorno alla condizione di *normalità* (1)



- abrogazione del CTS
- eliminazione delle quarantene precauzionali
- progressivo superamento del green pass; dal 1° aprile eliminazione dell'obbligo del *green pass rafforzato* per tutti i lavoratori, compresi gli ultra-50enni (rimane obbligo del *green pass base*)
- dal 1° maggio eliminato l'obbligo del *green pass*
- persiste fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale
- (con eventuale sospensione dal lavoro) per gli
- operatori sanitari e i lavoratori delle RSA
- fino al 31/12/2022 rimane il green pass per visitatori in RSA, *hospice* e reparti di degenza ospedalieri
- nelle scuole rientrano i professori no-vax ma non possono essere adibiti ad attività didattiche di presenza
- nuove regole per la gestione dei casi di positività e isolamento per gli studenti

## Graduale ritorno alla condizione di *normalità* (2)



- confermata la proroga delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) fino al 30 giugno 2022 con possibilità di stipulare contratti con medici specializzandi e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario collocato in quiescenza;
- prosegue la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei Servizi Sanitari Regionali
- abrogato il «sistema colori» per le Regioni, con tutte le misure conseguenti
- Prosegue fino al 30 giugno 2022 la «sorveglianza sanitaria eccezionale» per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
- Prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) per i lavoratori del settore privato [per i dipendenti pubblici le regole sono già state fissate con altro decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione]

## Isolamento e quarantena (1)



Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell'**isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

Cambia la **quarantena**: per tutti i contatti stretti dal 1° aprile applicato il regime di **autosorveglianza**:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;
- effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## Isolamento e quarantena (2)



Circolare del ministero della salute DGPRES 19680 del 30/03/2022 «*Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19*», firmata dal Direttore Generale della Prevenzione (dr. Gianni Rezza):

- i soggetti risultati positivi al test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposti alla misura dell'**isolamento** seguendo indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 (*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron B.1.1.529*) cioè per un periodo di 7 giorni per i soggetti vaccinati con booster o con ciclo vaccinale completato da meno di 120 giorni e per un periodo di 10 giorni per gli altri. Al termine dell'isolamento va eseguito un test molecolare o antigenico che deve risultare negativo;
- chi ha avuto invece 'contatto stretto' con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 deve osservare il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante tale periodo si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; **gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato**.

**OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.**

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", facendo seguito alla Circolare n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)" e alla Circolare n. 9498 del 04/02/2022 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2" si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

**Casi COVID-19**

**Le persone** risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'**isolamento**.

Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)."

**Contatti stretti**


A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

**Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
\*f.to Dott. Giovanni Rezza

## Obbligo mascherine (1)



Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- in **tutti i luoghi al chiuso**, con esclusione delle abitazioni private (quindi compresi i luoghi di lavoro);
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, a eccezione del momento del ballo.

Non hanno l'obbligo di indossare la mascherina:

1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

## Obbligo mascherine (2)

---



Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- ✓ **aeromobili** adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - ✓ **navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - ✓ **treni** impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - ✓ **autobus** adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - ✓ **autobus** adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - ✓ mezzi impiegati nei **servizi di trasporto pubblico** locale o regionale;
  - ✓ mezzi di **trasporto scolastico** dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- 

## Obbligo mascherine (3)

---



Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

- ✓ per l'accesso a **funivie, cabinovie e seggiovie**, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  - ✓ per gli **spettacoli** aperti al pubblico che si svolgono in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche**, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le **competizioni sportive**.
-

## Green pass base (1)

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (*green pass base*) l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) **mense** e *catering* continuativo su base contrattuale;
- b) **servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso**, da qualsiasi esercizio, a eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) **concorsi pubblici**;
- d) **corsi di formazione** pubblici e privati;
- e) **colloqui** visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli **eventi e alle competizioni sportive** che si svolgono all'aperto.



## Green pass base (2)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (*green pass base*) l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) **aeromobili** adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) **navi e traghetti** adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) **treni** impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) **autobus** adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) **autobus** adibiti a servizi di noleggio con conducente.

**Non è più necessario esibire il *green pass* per accedere a servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.**

## Riepilogando ...



**Dal 1° aprile** per gli stadi all'aperto e al chiuso e per le discoteche si torna alla **capienza del 100%** e dal 1° al 30 aprile per gli stadi all'aperto, per musei e mostre e spettacoli all'aperto **non serve più il green pass** (dal 1° al 30 aprile per cinema, teatri e feste al chiuso servirà il *green pass rafforzato*).

**Dal 1° maggio non ci sarà più alcuna restrizione all'ingresso di stadi, discoteche, musei, feste etc.**

## Green pass rafforzato



Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della Certificazione di vaccinazione o guarigione (*green pass rafforzato*) l'accesso a:

- a) **servizi di ristorazione** svolti al banco o al tavolo, al chiuso, di qualsiasi esercizio, a eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive **riservati esclusivamente ai clienti** ivi alloggiati;
- b) **piscine**, centri natatori, **palestre**, sport di squadra e di contatto, **centri benessere**, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- c) **convegni e congressi**;
- d) **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e relative attività ristorative;
- e) **feste** comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati **che si svolgono al chiuso**;
- f) attività di **sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
- g) attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche** e locali assimilati;
- h) partecipazione del pubblico agli **spettacoli aperti al pubblico**, nonché agli eventi e alle competizioni sportive **che si svolgono al chiuso**.

## Obbligo vaccinale (1)

Per il personale sanitario l'obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022.



Ma attenzione ...

In caso di **intervenuta guarigione** l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute [4 mesi ?]

**La sospensione riprende efficacia** automaticamente qualora l'interessato **ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione** entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

## Obbligo vaccinale operatori sanitari



Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - CNOP

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici - FNCF

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - FNOMGcO

Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche - FNOPI

Alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica - FNOPO

Alla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione - FNO TRM e PSTRP

Alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI

Alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani - FOI

All'Ordine Nazionale dei Biologi - ONB

c. p. c.

All'Ufficio Legislativo

Alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN

Alla Direzione generale della prevenzione sanitaria

Alla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica

Nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute per FNO MGcO

**Adempimenti ex art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari (riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)**

## Nota del Ministero sull'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

---

- termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo: i professionisti sanitari risultano **inadempienti** qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo;
  - per i soggetti mai vaccinati **che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2** documentata da un test diagnostico positivo è **indicata la vaccinazione a partire da tre mesi** (90 giorni) dalla data del test positivo con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desidera può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE); **il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.**
- 

## Obbligo vaccinale (2)

---

Fino 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche alle seguenti categorie:

- a) **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  - b) personale del comparto della **difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale** e a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  - c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** o del **Dipartimento per la giustizia minorile** e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
-

### Obbligo vaccinale (3)

---

Fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle **università**, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli **istituti tecnici superiori**, nonché al personale dei **Corpi forestali** delle regioni a statuto speciale.



**Dal 25 marzo 2022** (data di entrata in vigore del DL 24/2022) è sufficiente esibire il **green pass base** per l'accesso nei luoghi di lavoro anche per gli **over-50** che fino al 15 giugno sono obbligati alla vaccinazione

---

### Misure per la scuola (1)

---



Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie** di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  - b) è raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale** di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  - c) resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°**
-

## Misure per la scuola (2)

---



Per **nidi e scuole dell'infanzia** in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una **autocertificazione**.

---

## Misure per la scuola (3)

---

Nelle scuole elementari, scuole medie e licei, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.



Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una **autocertificazione**.

---

## Misure per la scuola (4)

Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in **isolamento** in seguito all'infezione da SARS CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata** su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.

La **riammissione** in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con **esito negativo** anche in centri privati abilitati.



## Lavoratori «fragili» (?)



Il DL 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19", in vigore dal 25 marzo 2022 all'art. 10 ha disposto:

- la proroga al 30 giugno 2022 dei termini della cosiddetta Sorveglianza sanitaria eccezionale (cfr. art. 83 del DL Rilancio n. 34/2020);
- svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile "semplificata" fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori delle aziende private (cfr. art. 90 cit. DL Rilancio)

**A differenza di quanto contenuto nella «bozza» approvata dal Consiglio dei Ministri gli art. 26 e 2-bis non sono stati prorogati e quindi dal 1° aprile 2022 non vige più l'obbligo per il datore di lavoro di porre i «lavoratori fragili» in regime di lavoro agile (smart working) e non è più possibile l'astensione dal lavoro in malattia equiparata a ricovero ospedaliero.**

## Proroghe per lo «smart-working» nel settore privato

L'**articolo 10** (Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19) del DL 24/2022 indica al comma 2 che *“i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”*.

ALLEGATO B

(articolo 10)



1.	Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
2.	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
3.	Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza

## Aggiornamento dei protocolli e regole



L'articolo 3 del DL 24/2022 «Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19», modificando dell'art. 10 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recita: *“a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il **Ministro della Salute**, con propria **ordinanza**:*

*a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può **adottare e aggiornare linee guida e protocolli** volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”*.

## Protocolli di Sicurezza nelle aziende

Il DL 24/2022 non indica esplicitamente se l'applicazione delle misure del «protocollo condiviso» tra sindacati e parti datoriali rimanga valida anche dopo la cessazione della fase di emergenza.

Considerato, tuttavia, che l'attuale situazione epidemiologica conferma l'elevato rischio da contagio per il virus SARS-CoV-2 anche per i soggetti vaccinati e l'ampia fascia di popolazione ancora non vaccinata anche tra i lavoratori attivi si ritiene di considerare opportuno **mantenere le attuali norme e le disposizioni tese ad assicurare la protezione dei lavoratori** in base a quanto inserito nei DVR o comunque concordemente deciso, sempre in relazione all'evoluzione delle indicazioni scientifiche di natura sanitaria, come già indicato dalle principali associazioni datoriali nazionali.

### **Assolombarda fornisce alcune indicazioni per contestualizzare i protocolli aziendali.**

Il DL n. 24/2022 rappresenta il nuovo punto di riferimento per la gestione della pandemia dall'1 aprile 2022 e contiene le misure da applicare nei luoghi di lavoro. Il protocollo aziendale può restare come riferimento per le aziende anche per quanto riguarda il rispetto dell'art. 2087 Cod. Civ., ed in particolare per quanto attiene l'adozione di idonee misure contro il rischio da contagio da agente biologico ([link a news precedente](#)).

Fino al 30 aprile 2022 rimangono le regole per l'ingresso in Italia dall'estero ([link](#)).

*... grazie per l'attenzione*



*ramiste@fastwebnet.it*